

di lavoro normali, la media del guadagno giornaliero per i cottimisti, le ore supplementari di giorno e di notte — coll'intesa che se, per ragioni eccezionali, l'operaio cottimista non riuscisse a guadagnare un salario medio indicato nella domanda, l'industriale provvederà pagandogli un'indennità.

L'operaio che verrà in Francia — sempre a termini della domanda-contratto — avrà la certezza di non dover spendere per l'alloggio e per il vitto più di una somma stabilita. In caso di accidente sul lavoro, esso godrà dei benefici della legge francese: in caso di malattia, avrà medico e medicine a cura della Cassa di mutuo soccorso locale, se questa esiste, o dell'industriale.

Le spese di viaggio dal luogo di residenza in Francia saranno a carico dell'industriale.

Ove il lavoro cessi prima dell'esecuzione del contratto, l'operaio sarà rimpatriato a carico dell'industriale: l'operaio che avrà lavorato fino alla fine del contratto riceverà un'indennità pari alla spesa di viaggio.

Come garanzia dell'esecuzione del contratto, l'industriale verserà al Comitato dell'Emigrazione una somma di 50 franchi per operaio, che gli verrà restituita tre mesi dopo, ove tutte le clausole del contratto siano state adempiute.

Finalmente, l'industriale assicura che nei suo stabilimento non ci sono nè scioperi nè agitazioni e autorizza i membri incaricati dal Commissariato dell'Emigrazione a visitare le sue officine in ogni tempo.

Il Sottosegretariato dell'Artiglieria e delle Munizioni, se crede di dover dar corso alle domande rivoltegli dall'industriale, le comunica al Commissariato dell'Emigrazione a Roma, il quale giudica se sia accettabile. In questo caso, per mezzo dei Segretariati dell'Emigrazione, o dei Comitati Mandamentali dell'Emigrazione, o, in loro assenza, dai prefetti, procede alla ricerca della mano d'opera necessaria.

Gli operai requisiti vengono inviati, nelle condizioni più sopra indicate, nelle stazioni di Modane o di Ventimiglia, dove un rappresentante della Casa per cui debbono lavorare li prende in consegna ».

Come si vede, il sistema di arruolamento della mano d'opera italiana in Francia è circondato da tutte le cautele.

Esso assicura all'operaio italiano un trattamento pari a quello dell'operaio francese, da tutti i punti di vista: gli garantisce che, lasciando il proprio paese, non andrà in un altro a fare il crumiro; lo mantiene, non solo durante le trattative per l'arruolamento, ma anche durante il periodo di lavoro, sotto la tutela di un istituto ufficiale italiano.

È questa la prima volta che il Governo francese riconosce la necessità di permettere agli ispettori del Commissariato di Emigrazione di